

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.CAU.  
N. 04182/2020 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 4182 del 2020, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da

GUARRACINO GIADA, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosalia Gorga con  
domicilio digitale come da p.e.c.: rosaliagorga@pec.ordineforense.salerno.it ;

***contro***

REGIONENCAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,  
rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Imperato, con domicilio digitale come da  
PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Domenico Barbato non costituito in giudizio;

***per l'annullamento,***

***previa sospensione***

- quanto al ricorso introduttivo:

a – del D.R.D. n. 157 del 2020, pubblicato sul Burc della Regione Campania il  
10.08.2020, a firma del Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e

Forestali della Regione Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria Regionale Definitiva Progetto Integrato Giovani – Tipologie di Intervento 4.1.2 e 6.1.1., nella parte in cui la ha inserito l'istanza del ricorrente tra le “domande non ammissibili a valutazione”;

b – del provvedimento prot. n. 385598 del 18.08.2020, trasmesso a mezzo pec in pari data, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, con il quale, ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/90, con cui è stata comunicata la chiusura del procedimento amministrativo ex art.10 legge 241/90 e il provvedimento definitivo di non ammissibilità alla procedura di finanziamento regionale P.S.R. 2014/2020 misure 4.1.2 e 6.1.1.;

c - ove e per quanto di ragione, del provvedimento prot. n. 709264 del 22.11.2019, trasmesso a mezzo pec il 25.11.2019, a firma del Dirigente U.O.D. Direzione Generale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno, con cui è stato comunicato ai sensi dell'art.10 legge 241/90 l'avvio del procedimento di non accoglimento dell'istanza;

d – ove e per quanto di ragione del verbale del 29.05.2020 della Commissione di riesame Strutturali Private del Soggetto Attuatore UOD 500714 SPT di Salerno-PSR Campania 2014-2020 PIG Tipologia 6.1.1. -4.1.2. di revisione della domanda di finanziamento, non conosciuto, richiamato nel provvedimento prot. n. 385598 del 18.08.2020;

e-ove e per quanto di ragione, del provvedimento prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene l'elenco delle domande ammissibili a finanziamento per la Provincia di Salerno; f–della Circolare Esplicativa prot. n. 289436/2019, ove intesa ad apportare modifiche al bando di attuazione della tipologia di intervento 4.1.2 e 6.1.1. del P.S.R. Campania 2014/2020; g- ove e per quanto occorra, del D.R.D. n. 239 del 13.10.2017, con il quale è stato approvato il Bando del Progetto Integrato Giovani (P.S.R. 2014/20 misure di intervento 4.1.2. e 6.1.2.); h– ove e per

quanto di ragione, del D.R.D. n. 498 del 28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno, del D.R.D. 35 del 3.02.2020 di rettifica della graduatoria e del D.R.D. n. 28 del 3.02.2020 di approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie; i – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, per quanto di ragione;

nonché per l'accertamento

e la dichiarazione di ammissibilità a finanziamento della domanda presentata dalla ricorrente nell'ambito del PSR Campania 2014/2020-Progetto Integrato Giovani Tipologia 6.1.1./4.1.2.e del diritto di quest'ultima a vedersi riconosciuto il premio ed il sostegno finanziario richiesto, collocando la sua istanza tra quelle immediatamente finanziabili;

- quanto ai motivi aggiunti notificati il 17.02.2021 e depositati il 02.03.2021:

a –del verbale del 10.12.20 della Commissione per il Riesame delle domande di sostegno a valersi sul PSR Campania 2014/2020 istituita dalla regione Campania, comunicato a mezzo PEC il 23.12.2020 con la nota prot. N. 0616219;

b- di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali, per quanto di ragione;

nonché per l'accertamento

e la dichiarazione di ammissibilità a finanziamento della domanda presentata dal ricorrente

nell'ambito del PSR Campania 2014/2020-Progetto Integrato Giovani Tipologia 6.1.1./4.1.2

del diritto di quest'ultimo a vedersi riconosciuto il premio ed il sostegno finanziario richiesto, collocando la sua istanza tra quelle immediatamente finanziabili, con attribuzione del punteggio indicato nel documento di autovalutazione allegato alla domanda, nella parte in cui dichiara inammissibile la domanda della ricorrente-DRD 157/2020 ed ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 il dott. Vincenzo Cernese e uditi per le parti i difensori da remoto e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

Rilevato in via preliminare che, nelle controversie suscitate dal riesame disposto dalla Regione in virtù del D.R.D. n. 262/2020, il successivo pronunciamento negativo appare quale una nuova determinazione dell'Amministrazione con valenza provvedimentale (recante in sé l'implicita conferma della graduatoria, per quanto riguarda la posizione della parte ricorrente);

Considerato in relazione a ciò che il riesame sarebbe impugnabile con separato ricorso e che, ove sia stato avverso con motivi aggiunti, non sembra affetta da nullità ex art. 43, co. 2, c.p.a. la notifica effettuata all'Ente anziché al difensore (laddove l'atto abbia i requisiti di forma e di sostanza per valere quale ricorso autonomo), profilandosi altrimenti una disparità di trattamento tra la parte che si sia risolta a proposto un separato ricorso (che verrebbe riunito ex art. 42, co. 3, c.p.a.) e la parte che ha innestato motivi aggiunti al ricorso introduttivo;

Ritenuto che, prima facie, il ricorso appare suffragato dall'elemento del fumus boni iuris, atteso che appare controversa e da approfondire nella sede di merito la questione del mantenimento della sostanziale unitarietà dell'azienda ricorrente, senza che su tale aspetto abbiano rilievo le circostanze addotte dalla Regione.

Considerato sotto questo profilo che le negative valutazioni in ordine alla non

accogliabilità non reggono alle censure di una inadeguata valutazione dell'attendibilità delle controdeduzioni della parte, la quale ha spiegato nella sede procedimentale e giurisdizionale una giustificazione tecnica altrettanto plausibile ed attendibile di quanto asserito dalla commissione incaricata del riesame;

“Ritenuto che, ai fini dell'esercizio di un sindacato giurisdizionale rispondente ai canoni di effettività della tutela ex articolo 6 CEDU ed ex articolo 47 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, il vaglio in sede processuale deve configurarsi come esteso alla intrinseca attendibilità e correttezza delle asserzioni e valutazioni tecniche delle parti, non potendo arrestarsi ad un'attendibilità privilegiata delle prospettazioni fattuali della Pubblica Amministrazione, la quale deve quindi adempiere ad un onere motivazionale rafforzato in riferimento al piano confutatorio della ricostruzione operata da parte ricorrente, il che nella specie è rimasto carente” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, ord. n. 02406 del 16/12/2020);

Ritenuto che al pregiudizio lamentato può ovviarsi disponendo l'accantonamento delle somme richieste dalla ricorrente sino alla decisione nel merito;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione della graduatoria impugnata ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da individuarsi nei soggetti che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - come da richiesta a verbale di parte ricorrente, la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che "il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché i numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento impugnato e dei motivi aggiunti (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente, unitamente all'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati;
- l'Amministrazione regionale avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte

ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Terza Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'Amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dei motivi aggiunti e dell'elenco integrati dall'avviso;

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e i motivi aggiunti e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione al suo difensore della pubblicazione della presente ordinanza da parte della Segreteria, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla

pubblica udienza del 14 dicembre 2021;

Ritenuto equo disporre la compensazione delle spese della presente fase tra le parti costituite, dichiarandole irripetibili nei confronti della controinteressata non costituitasi;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza),

A) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione;

B) accoglie l'istanza cautelare di cui in epigrafe e per l'effetto:

a) dispone l'accantonamento delle somme richieste nella domanda dalla parte ricorrente;

b) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 14 dicembre 2021.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere, Estensore

Gabriella Caprini, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Cernese**

**IL PRESIDENTE**  
**Anna Pappalardo**



## IL SEGRETARIO